

COMUNE DI GABICCE MARE

**REGOLAMENTO PER L'ACCERTAMENTO CON ADESIONE
DEI TRIBUTI COMUNALI**

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO N. 85 del 16/12/1998, e modificato con deliberazioni del Consiglio n. 26 del 23/04/2001, n. 4 del 26/02/2002, n. 25 del 28/04/2016 e n. 5 del 07/03/2024

Indice

Art. 1 - FINALITA'	2
Art. 2 - AMBITO DI APPLICAZIONE.....	2
Art. 3 - ATTIVAZIONE DEL PROCEDIMENTO PER LA DEFINIZIONE.....	3
Art. 4 - PROCEDIMENTO AD INIZIATIVA DELL'UFFICIO.....	3
Art. 5 - PROCEDIMENTO AD INIZIATIVA DEL CONTRIBUENTE.....	3
ART. 5bis – TERMINI	4
Art. 6 - INVITO A COMPARIRE PER DEFINIRE L'ACCERTAMENTO.....	4
Art. 7 - ATTO DI ACCERTAMENTO CON ADESIONE.....	5
Art. 8 - PERFEZIONAMENTO DELLA DEFINIZIONE	5
Art. 9 - EFFETTI DELLA DEFINIZIONE.....	6
Art. 11 - SANZIONI	7
Art. 11 - CONCILIAZIONE GIUDIZIALE	7
ART. 12 - ENTRATA IN VIGORE.....	7

Art. 1 - FINALITA'

1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione dell'accertamento con adesione ai tributi comunali; ha l'obiettivo di semplificare e razionalizzare il procedimento di accertamento, è improntato a principi di collaborazione e trasparenza **con finalità di** prevenzione e deflazione del contenzioso.

2. I criteri di seguito enunciati sono basati sul disposto del decreto legislativo 19 giugno 1997 n. 218, in quanto compatibili.

Art. 2 - AMBITO DI APPLICAZIONE

1. La definizione in contraddittorio con il contribuente è limitata ai casi in cui la base imponibile non sia stata determinata da elementi certi od inoppugnabili e non si estende agli atti di mera liquidazione dei tributi conseguente all'attività di controllo formale delle dichiarazioni e dei versamenti.

2. In sede di contraddittorio l'ufficio deve compiere una attenta valutazione del rapporto costi-benefici dell'operazione tenendo conto della fondatezza degli elementi posti a base dell'accertamento nonché degli oneri e del rischio di soccombenza di un eventuale ricorso.

3. Non è ammessa la definizione nei seguenti casi:

a) ABROGATO

b) se è stato notificato l'avviso di accertamento o di liquidazione dopo l'invito di cui all'articolo 4;

c) (Annullato)

d) se a giudizio del funzionario responsabile i tempi di prescrizione dell'accertamento non sono tali da rendere certa la conclusione del procedimento, valutata ogni eventuale fase della riscossione.

e) ABROGATO

4. L'accertamento definito con adesione non è soggetto ad impugnazione da parte del contribuente e non è integrabile o modificabile da parte del comune.

5. La definizione con adesione non esclude l'esercizio dell'ulteriore accertamento entro i termini previsti dalla legge ovvero dai regolamenti comunali nei seguenti casi:

a) se la definizione riguarda accertamenti parziali;

b) se sopravviene la conoscenza di nuovi elementi sulla base dei quali è possibile accertare uno o più cespiti non dichiarati;

c) se sopravviene la conoscenza di nuovi elementi sulla base dei quali è possibile accertare una maggiore imposta o tassa, comunque, non inferiore a € 51,65, rispetto all'importo precedentemente accertato, pagato od iscrivibile a ruolo.

6. L'accertamento può essere definito anche con l'adesione di uno solo dei coobbligati. La definizione chiesta ed ottenuta da uno degli obbligati, comporta l'obbligo di soddisfare l'intero carico tributario dell'accertamento stesso, estinguendo la relativa obbligazione nei confronti di tutti i coobbligati.

Art. 3 - ATTIVAZIONE DEL PROCEDIMENTO PER LA DEFINIZIONE

1. Il procedimento per la definizione può essere attivato:

- a) a cura dell'ufficio, prima della notifica dell'avviso di accertamento;
- b) su istanza del contribuente, subordinatamente all'avvenuta notifica dell'avviso di accertamento.

Art. 4 - PROCEDIMENTO AD INIZIATIVA DELL'UFFICIO

1. Compete al funzionario responsabile della gestione del tributo la definizione dell'accertamento con adesione. Questi può delegare, con proprio atto, la funzione ad altro dipendente del servizio tributi.

2. Il funzionario responsabile, o il suo delegato, ad accertamento formato ma prima della notifica dell'avviso di accertamento nei casi in cui ne ravvisa l'opportunità, invia al contribuente un invito a comparire, da comunicare con lettera raccomandata o mediante notifica, con indicazione:

- a) della fattispecie tributaria suscettibile di accertamento;
- b) delle modalità dell'adesione e delle riduzioni concedibili;
- c) del giorno e del luogo della comparizione per definire l'accertamento con adesione;
- d) degli elementi identificativi dell'atto, della eventuale denuncia o dichiarazione cui si riferisce l'accertamento suscettibile di adesione;
- e) dell'indicazione del responsabile del procedimento e delle modalità per richiedere chiarimenti, anche telefonicamente.

3. ABROGATO

4. Le richieste di chiarimenti, gli inviti ad esibire o trasmettere atti e documenti, l'invio di questionari per acquisire dati e notizie di carattere specifico che il comune, ai fini dell'esercizio dell'attività di liquidazione e accertamento può rivolgere ai contribuenti, non costituiscono invito per l'eventuale definizione dell'accertamento con adesione.

5. La partecipazione del contribuente al procedimento, nonostante l'invito, non è obbligatoria e la mancata risposta all'invito stesso non è sanzionabile così come l'attivazione del procedimento da parte dell'ufficio non riveste carattere di obbligatorietà.

6. La mancata attivazione del procedimento da parte dell'ufficio lascia aperta al contribuente la possibilità di agire di sua iniziativa a seguito della notifica dell'avviso di accertamento, qualora riscontri nello stesso aspetti che possano portare ad un ridimensionamento della pretesa tributaria del comune.

Art. 5 - PROCEDIMENTO AD INIZIATIVA DEL CONTRIBUENTE

1. Il contribuente al quale sia stato notificato avviso di accertamento, non preceduto dall'invito di cui all'articolo precedente, può formulare, anteriormente all'impugnazione dell'atto innanzi alla **Corte di Giustizia Tributaria**, istanza in carta libera di accertamento con adesione indicando il proprio recapito, anche telefonico.

2. La presentazione dell'istanza, anche da parte di uno solo dei coobbligati o contitolari produce l'effetto di sospendere anche per gli altri coobbligati o contitolari, per un periodo di 90 giorni dalla data di

presentazione dell'istanza sia i termini per l'impugnazione dell'atto di accertamento che quelli di pagamento del tributo, delle sanzioni e degli interessi.

3. L'impugnazione dell'avviso innanzi alla **Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado** comporta rinuncia all'istanza di definizione.

4. Entro 15 giorni dalla ricezione dell'istanza di definizione l'ufficio, formula l'invito a comparire, anche in via telematica.

5. Il contribuente cui sono stati richiesti chiarimenti, dati od elementi relativi alla propria posizione contributiva o la compilazione di un questionario, può chiedere, con istanza in carta libera, l'attivazione del procedimento per la definizione dell'accertamento.

6. L'istanza di cui al comma precedente non è vincolante ai fini dell'adesione.

7. Entro 15 giorni dalla ricezione dell'istanza di cui al comma 5, il funzionario responsabile o un suo delegato, può formulare, qualora ricorrano i presupposti di cui al presente regolamento, l'invito a presentarsi all'ufficio tributi per definire l'accertamento con adesione.

8. Nel caso in cui l'istanza sia presentata direttamente agli uffici comunali il termine dei 90 gg. inizia a decorrere dal giorno di presentazione risultante dal timbro di protocollo; qualora l'istanza sia inviata per posta, il termine decorrerà dalla data di spedizione risultante da timbro dell'ufficio postale di partenza.

ART. 5bis – TERMINI

1. Nei casi di procedimento ad iniziativa del contribuente:

- a) la conclusione negativa del procedimento non incide sul periodo di sospensione dei termini per ricorrere, di cui all'art. 5 comma 2;
- b) il procedimento può concludersi positivamente anche oltre il termine dei 90 gg., purché prima del termine ultimo d'impugnazione;
- c) l'esito negativo del procedimento, non preclude la ripresa del procedimento e l'eventuale sottoscrizione dell'adesione, sempre nell'ambito dei residui termini d'impugnazione.

Art. 6 - INVITO A COMPARIRE PER DEFINIRE L'ACCERTAMENTO

1. La mancata comparizione del contribuente nel giorno indicato con l'invito, comporta rinuncia alla definizione dell'accertamento con adesione.

2. Eventuali, motivate richieste di differimento avanzate dal contribuente in ordine alla data di comparizione indicata nell'invito, saranno prese in considerazione solo se avanzate entro tale data, fatto salvo oggettivo impedimento dimostrato.

3. Delle operazioni compiute, delle comunicazioni effettuate, dell'eventuale mancata comparizione dell'interessato e dell'esito negativo del concordato, viene dato atto in succinto verbale da parte del funzionario responsabile o del suo delegato.

4. In caso di sopravvenuta impossibilità derivante da cause di servizio, da parte dell'ufficio a rispettare la data e l'ora prefissata per l'incontro, il funzionario o suo delegato è tenuto ad informare tempestivamente il contribuente anche telefonicamente, concordando un nuovo incontro. Del rinvio dell'incontro sarà dato atto nel verbale del primo incontro utile.

Art. 7 - ATTO DI ACCERTAMENTO CON ADESIONE

1. A seguito del contraddittorio, ove l'accertamento venga concordato con il contribuente, l'ufficio redige in duplice esemplare atto di accertamento con adesione che va sottoscritto dal contribuente (o dal suo procuratore generale o speciale) e dal funzionario responsabile o dal suo delegato.
2. Nell'atto di definizione vanno indicati gli elementi e la motivazione su cui la definizione si fonda, anche con richiamo alla documentazione in atti, nonché la liquidazione delle maggiori imposte, interessi e sanzioni dovute in dipendenza della definizione.

Art. 8 - PERFEZIONAMENTO DELLA DEFINIZIONE

1. La definizione si perfeziona con il versamento, entro 20 giorni dalla redazione dell'atto di accertamento con adesione, delle somme dovute con le modalità indicate nell'atto stesso.
2. Entro 10 giorni dal versamento dell'intero importo o di quello **dell'anticipo come disciplinato al successivo comma 5 e seguenti (in caso di concessione di piano rateale)** il contribuente fa pervenire all'ufficio la quietanza dell'avvenuto pagamento. L'ufficio, a seguito del ricevimento della quietanza, rilascia al contribuente l'esemplare dell'atto di accertamento con adesione.
3. Il mancato pagamento rende efficace, a far tempo dal termine ultimo per il versamento, l'avviso di accertamento notificato, ovvero la richiesta di chiarimenti, di dati o di elementi relativi alla posizione contributiva o la compilazione di un questionario; nel caso in cui l'avviso di accertamento originario non sia stato notificato al contribuente, il funzionario provvede **ad attivare la riscossione coattiva** della differenza rispetto alla base imponibile originariamente accertata, risultante comunque dall'accertamento con adesione.
4. (Abrogato).
5. A richiesta del contribuente che versi in una situazione di temporanea e obiettiva difficoltà, il funzionario responsabile del tributo può concedere una rateizzazione dei debiti provenienti dagli avvisi di accertamento definiti in contraddittorio. La richiesta di rateizzazione dovrà essere presentata durante il contraddittorio medesimo e l'atto di accertamento con adesione in tal caso richiamerà la richiesta medesima, condizionata alle necessarie verifiche relative alla sussistenza dei presupposti.
6. E' prevista l'applicazione degli interessi moratori previsti all'art. 14 bis del vigente Regolamento comunale per l'applicazione delle sanzioni amministrative tributarie, nella misura vigente alla data dell'atto di adesione, che rimane ferma per tutta la durata della rateizzazione; gli interessi medesimi decorrono dalla data dell'atto di adesione.
7. La temporanea ed obiettiva difficoltà deve essere provata dal richiedente, valutata a cura del funzionario responsabile del tributo, sentiti eventualmente i servizi competenti, e verificata la documentazione prodotta.
8. La rateizzazione potrà prevedere una modulazione di rate a scelta dello stesso richiedente per dilazioni massime consentite come segue:
 - a) fino a euro 100,00 nessuna rateizzazione;
 - b) da euro 100,01 a euro 3.000,00 fino a dodici rate mensili;
 - d) da euro 3.000,01 a euro 6.000,00 da tredici a ventiquattro rate mensili;
 - e) oltre 6.000,01 euro da venticinque a trentasei rate mensili.

9. Su richiesta del debitore, il funzionario responsabile, ferma restando la durata massima della rateizzazione stabilita nel comma precedente, può disporre anche rateizzazioni, bimestrali, trimestrali o semestrali.

10. In presenza di più atti notificati in capo allo stesso contribuente, oggetto del contraddittorio nonché di eventuali atti esclusi dal contraddittorio stesso ma insoluti, le soglie d'importo di cui al comma precedente si applicano con riferimento alla somma degli importi di tutti i provvedimenti analoghi di cui si chiede la dilazione.

11. In caso di mancato pagamento, dopo espresso sollecito, di due rate anche non consecutive nell'arco di sei mesi nel corso del periodo di rateazione, il debitore decade automaticamente dal beneficio e il debito non può più essere rateizzato; l'intero importo ancora dovuto è immediatamente riscuotibile in unica soluzione.

12. Se il contribuente ha richiesto il beneficio della rateazione, entro i termini di cui ai commi 1 e 2, dovrà produrre la ricevuta di avvenuto versamento dell'anticipo di una quota percentuale (%) del debito complessivo, non inferiore comunque ad € 50,00, a titolo di acconto, stabilita come segue:

- debiti fino a € 10.000,00: 10%;

- debiti da 10.001,00 fino a € 20.000,00: 20% oppure 10% con presentazione di garanzia disciplinata al successivo comma;

- debiti da 20.001,00 fino a € 30.000,00: 30% oppure 10% con presentazione di garanzia disciplinata al successivo comma;

- debiti da 30.001,00 fino a € 50.000,00: 40% oppure 10% con presentazione di garanzia disciplinata al successivo comma;

- debiti superiori a 50.000,00: 10% con presentazione di garanzia disciplinata al successivo comma.

Il calcolo dei valori sopra indicati è da intendersi al netto di eventuali pagamenti parziali e al lordo dell'anticipo. Il periodo di dilazione concesso decorre dalla data dell'atto di adesione.

13. A garanzia del debito rateizzato, ove ricorra l'ipotesi di presentazione di apposita polizza fideiussoria, la stessa dovrà essere trasmessa dal richiedente entro 40 giorni dalla trasmissione della quietanza di versamento dell'anticipo e dovrà avere la durata di tutto il periodo della rateizzazione aumentato di un semestre.

14. Per le finalità del presente articolo, tutti i servizi comunali sono obbligati a consentire al servizio Tributi l'accesso telematico integrato alle proprie banche dati, nel rispetto delle vigenti normative in materia di trattamento dei dati personali, per visualizzare e prelevare dati utili anche in maniera massiva.

Art. 9 - EFFETTI DELLA DEFINIZIONE

1. Il perfezionamento dell'atto di adesione comporta la definizione del rapporto tributario che ha formato oggetto del procedimento. L'accertamento definito con adesione non è pertanto soggetto ad impugnazione, non è integrabile o modificabile da parte dell'ufficio se non nei termini indicati all'articolo 2, comma 5.

Art. 11 - SANZIONI

1. A seguito della definizione le sanzioni per le violazioni che hanno dato luogo all'accertamento si applicano nella misura di **un terzo** del minimo previsto dalla legge.

2.ABROGATO

3. ABROGATO

4. Le sanzioni scaturenti dall'attività di liquidazione del tributo sulla base dei dati indicati nella dichiarazione o denuncia nonché quelle che conseguono a violazioni formali e concernenti la mancata o incompleta risposta a richieste formulate dall'ufficio, sono parimenti escluse dalla anzidetta riduzione

5. ABROGATO.

Art. 11 - CONCILIAZIONE GIUDIZIALE

1. Sono acquisite al presente regolamento le disposizioni di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 19 giugno 1997 n. 218 concernenti le disposizioni in materia di conciliazione giudiziale.

2. L'accettazione della proposta di conciliazione di cui all'articolo 48 del decreto legislativo 31 dicembre 1992 n. 546 non è consentita se ricorrono i presupposti di cui al terzo comma del precedente articolo, ovvero nel caso dell'ulteriore accertamento previsto dal quinto comma dello stesso articolo.

ART. 12 - ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento entra in vigore dal 1° gennaio 1999.

2. E' abrogata ogni altra norma non compatibile con le disposizioni del presente regolamento.